

Mia Pensione /

PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO

FONDO PENSIONE

documento sulle anticipazioni
edizione 2021

PAGINA BIANCA

SEZIONE I: NORME GENERALI

Articolo 1. Oggetto

- 1.1 Il presente documento disciplina le modalità di liquidazione anticipata dell'ammontare della posizione pensionistica individuale da parte della Compagnia (di seguito, Anticipazione), così come previsto dal Regolamento del PIP

Articolo 2. Condizioni per ottenere l'Anticipazione

- 2.1 L'Anticipazione può essere concessa dalla Compagnia esclusivamente nei seguenti casi:
- a) spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
 - b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli;
 - c) spese per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del D.PR 380/2001, relativamente alla prima casa di abitazione;
 - d) per ulteriori esigenze indicate dall'aderente.
- 2.2. Condizione essenziale per ottenere l'Anticipazione nei casi di cui ai precedenti punti b), c) e d) è, inoltre, che il periodo di iscrizione dell'aderente sia pari ad almeno otto anni (di seguito "Anzianità"). Ai fini del calcolo dell'Anzianità sono considerati validi tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari per i quali l'interessato non abbia già esercitato il riscatto totale della propria posizione individuale. Nel computo dell'anzianità di iscrizione sono compresi anche i periodi di partecipazione ai piani pensionistici individuali istituiti prima dell'entrata in vigore del Decreto Lgs 252/05 e che non siano stati allo stesso adeguati (c.d. PIP "vecchi").
- 2.3 L'Anticipazione di cui al precedente punto a) può essere richiesta dall'aderente in qualsiasi momento..
- 2.4 Le domande devono essere corredate dalla documentazione prevista, per ogni singolo caso e sono considerate valide solo quando risultino corredate di tutti gli elementi necessari.

Articolo 3. Importo dell'Anticipazione

- 3.1 L'importo massimo dell'Anticipazione è stabilito come segue:
- 75% nei casi di cui ai punti a), b) e c) del precedente art. 2;
 - 30% nel caso di cui al punto d) del precedente art. 2.
- 3.2 L'ammontare della posizione individuale viene calcolata alla data di erogazione al netto degli oneri fiscali.
- 3.3 L'Anticipazione può essere richiesta dall'aderente anche più di una volta nel rispetto dei limiti sopra individuati e comunque per un ammontare non eccedente il 75% della posizione individuale tempo per tempo maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.
- 3.4 Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere reintegrate dall'aderente con uno o più versamenti da eseguirsi previa richiesta al fondo.

- 3.5 Nel caso in cui l'importo che risultasse erogabile, al netto degli oneri fiscali, fosse inferiore a quanto richiesto dall'aderente, verrà dato seguito senza avviso alla liquidazione del minor importo nel rispetto dei massimali previsti dalla normativa vigente (come sopra indicati), ovvero in relazione ai documenti di spesa sostenuti e documentati dall'aderente.

Articolo 4. Modalità della richiesta ed erogazione dell'Anticipazione

- 4.1 L'Anticipazione dovrà essere richiesta in forma scritta dall'aderente, compilando l'apposito modulo disponibile sul sito internet della compagnia. In caso di adesioni con presenza di versamenti TFR e lavoratore antecedenti al 31/12/2000 occorrerà compilare anche la sezione "dati previdenziali e contributivi". La richiesta di Anticipazione deve essere indirizzata al Fondo e trasmessa unitamente alla documentazione prevista.
- 4.2 Il Fondo provvede, verificata la regolarità e completezza della documentazione, all'erogazione dell'Anticipazione. L'erogazione della prestazione avverrà tramite bonifico bancario accreditato sulle coordinate bancarie indicate nel modulo compilato dall'aderente. Nel caso di esplicita indicazione di coordinate bancarie intestate ad un soggetto diverso dall'aderente, non può essere dato seguito alla liquidazione dell'anticipazione.
- 4.3 Qualora la documentazione prodotta risulti irregolare o incompleta, il Fondo invierà all'aderente avviso di integrazione.
- 4.4 L'eventuale documentazione prodotta dall'aderente in originale sarà restituita dal Fondo successivamente all'avvenuta erogazione o all'effettuazione dei controlli, dietro specifica richiesta da parte dell'aderente.
- 4.5 In presenza di una documentazione formalmente regolare e completa, il Fondo non è responsabile per le erogazioni effettuate in favore degli Aderenti che dovessero successivamente risultare non legittimati a richiedere l'Anticipazione.

SEZIONE II: CASI PER I QUALI È POSSIBILE RICHIEDERE LE ANTICIPAZIONI

Articolo 5. Spese sanitarie per terapie e interventi straordinari

- 5.1 L'Anticipazione è concessa all'aderente per le spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi riconosciuti e attestati dalle competenti strutture pubbliche. L'Anticipazione potrà essere erogata in presenza di situazioni di estrema gravità che comportino la necessità e straordinarietà dell'intervento o della terapia, dal punto di vista medico ed economico (ad es. non potranno essere ritenute ammissibili richieste atinenti a terapie o interventi di importo economico non di rilievo).
- 5.2 Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere utilizzate anche per la copertura delle spese accessorie connesse alla terapia o all'intervento, purché debitamente documentate, quali le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dall'aderente e quelle sostenute dal familiare per prestare assistenza all'aderente beneficiario della prestazione.
- 5.3 L'Anticipazione, infatti, verrà riconosciuta nell'ipotesi in cui la spesa sanitaria gravi sul reddito dell'iscritto e, dunque, anche nel caso in cui le terapie o gli interventi riguardino il coniuge e/o i figli.

- 5.4 L'Anticipazione può essere richiesta entro un anno dal sostenimento della spesa.
- 5.5 Ai fini della liquidazione delle somme a titolo di Anticipazione, deve essere prodotta la documentazione di seguito elencata, unitamente al modulo di richiesta debitamente compilato e sottoscritto e alla copia di un documento di riconoscimento:
- certificazione a cura della struttura pubblica competente (ASL di competenza, strutture accreditate o dal medico di famiglia) del carattere straordinario della terapia o dell'intervento. A tal proposito può essere utilizzato il modulo già predisposto e disponibile sul sito internet della compagnia;
 - copia delle fatture, dei bonifici o delle ricevute fiscali attestanti gli oneri effettivamente sostenuti e rispondenti ai requisiti richiesti dalla normativa fiscale.
- In caso di spese sostenute per il coniuge o i figli la documentazione di cui ai punti precedenti dovrà essere integrata con la seguente:
- stato di famiglia o altro documento attestante il rapporto di parentela con l'aderente;
 - consenso al trattamento dei dati personali secondo l'informativa resa ai sensi del Reg. 2016/679 (Regolamento Privacy), firmato dal coniuge o dai figli - qualora l'anticipazione sia richiesta a loro favore - o, se minori, da chi ne esercita la potestà genitoriale o da chi ne ha la legale rappresentanza.
- 5.6 L'attestazione rilasciata dalle strutture pubbliche non preclude all'aderente la possibilità di scelta della struttura sanitaria, anche privata, italiana od estera, presso la quale effettuare la terapia o l'intervento.
- 5.7 Il Fondo può corrispondere all'aderente le somme necessarie prima della terapia o dell'intervento, sulla base di idonea previsione di spesa, attestazione del carattere straordinario della terapia/intervento e della gravità della situazione. La documentazione di spesa definitiva dovrà comunque essere presentata dall'aderente non appena disponibile e comunque entro 12 mesi dall'erogazione dell'anticipazione.

Articolo 6. Acquisto della prima casa di abitazione per l'aderente o per i figli

- 6.1 L'Anticipazione è concessa all'aderente per le spese da sostenere a fronte dell'acquisto, per sé o per i figli, della prima casa di abitazione. Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere utilizzate anche per la copertura delle spese connesse e necessarie all'acquisto, purché debitamente documentate.
- 6.2 Si considera prima casa di abitazione quella destinata a residenza o dimora abituale e per la quale sono riconosciute le agevolazioni fiscali. A tal fine devono essere in ogni caso prodotti da parte dell'aderente o da suo figlio i seguenti documenti:
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio o autocertificazione da cui risulti la residenza anagrafica o l'intenzione di voler trasferire entro 18 mesi dall'acquisto la propria residenza presso l'immobile oggetto di acquisto;
 - dichiarazione sostitutiva di atto notorio o autocertificazione da cui risulti la non titolarità di alcun diritto reale(proprietà o godimento) relativamente ad altre abitazioni nel territorio del comune ove è ubicato l'immobile e la non titolarità, neppure per quote o in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dall'iscritto stesso o dal coniuge usufruendo delle agevolazioni prima casa.
- 6.3 Ai fini dell'erogazione dell'Anticipazione, sono prese in considerazione le seguenti tipologie:
- acquisto da terzi;

- acquisto in cooperativa;
- costruzione in proprio.

6.4 La documentazione da produrre in aggiunta a quella indicata al precedente punto 6.2, al modulo di richiesta debitamente compilato e sottoscritto e ad un documento di riconoscimento è la seguente:

- In caso di acquisto da terzi, è necessario allegare alla domanda: copia dell'atto notarile di compravendita, altrimenti copia del preliminare di compravendita unitamente all'impegno sottoscritto dall'aderente all'inoltro dell'atto definitivo non appena disponibile;
- In caso di acquisto in cooperativa, occorre produrre, in via provvisoria, l'estratto notarile del libro dei soci attestante la prenotazione dell'alloggio, il contratto di appalto sottoscritto dall'iscritto o dal legale rappresentante della cooperativa, la documentazione degli esborsi sostenuti e l'impegno all'inoltro in via definitiva, non appena disponibile, dell'atto pubblico di assegnazione dell'alloggio;
- In caso di costruzione in proprio, occorre produrre in via immediata: la concessione edilizia, il titolo di proprietà del terreno, il contratto di appalto, i documenti di spesa sostenuti o i preventivi di spesa unitamente all'impegno sottoscritto dall'aderente all'inoltro dei documenti di spesa non appena disponibili.
- In caso di acquisto della prima abitazione per i figli, dovrà essere allegato lo stato di famiglia o altro documento attestante il rapporto di parentela con l'aderente; consenso al trattamento dei dati personali secondo l'informativa resa ai sensi del Reg. 2016/679 (Regolamento Privacy), firmato dal coniuge o dai figli – qualora l'anticipazione sia richiesta a loro favore - o, se minori, da chi ne esercita la potestà genitoriale o da chi ne ha la legale rappresentanza.

6.5 L'Anticipazione deve essere richiesta entro 18 mesi dal perfezionamento dell'acquisto o dall'assegnazione dell'alloggio limitatamente agli acquisti in cooperativa.

6.6 Orientamenti Covip e casi particolari in tema di acquisto della prima casa di abitazione:

- L'usufrutto generale, quindi non la proprietà, non rientra tra le fattispecie che consentono l'anticipazione per acquisto prima casa. La nozione di acquisto della prima casa di abitazione comprende solo l'acquisto del diritto di proprietà e non anche di diritti reali di godimento su beni altrui, quali l'usufrutto, che presenta rispetto alla proprietà carattere parziale;
- E' da escludersi la possibilità di ottenere un'anticipazione per acquisto prima casa da parte di un aderente separato già comproprietario di un alloggio assegnato in godimento all'altro coniuge;
- L'acquisto della nuda proprietà può rientrare nella casistica dell'acquisto della prima casa di abitazione solo se l'aderente/figlio vi stabilisca la residenza;
- E' possibile erogare un'anticipazione per acquisto prima casa di abitazione per sé o per i figli, per acquisto di abitazione in stato estero, purché l'aderente/figli vi stabiliscano la residenza;
- Non è possibile procedere all'acquisto della sola pertinenza;
- ove dall'atto notarile di compravendita risulti che per l'acquisto dell'abitazione l'aderente abbia utilizzato i proventi della vendita o della permuta di altro alloggio, l'anticipazione viene erogata esclusivamente per la parte del costo di acquisto non coperta dal ricavato della vendita o permuta del precedente appartamento;
- ove l'acquisto sia effettuato in separazione con il coniuge o il convivente equiparato, l'anticipazione viene erogata per l'importo della quota attribuita all'aderente;
- L'Anticipazione può essere richiesta anche nel caso in cui l'acquisto della prima abitazione risulti effettuato del tutto o in parte dal coniuge dell'aderente purché tra i coniugi vi sia il regime di comunione dei beni e l'aderente abbia i requisiti soggettivi per fruire delle agevolazioni in materia di imposte indirette.

Articolo 7. Interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del D.P.R. n. 380/2001, relativamente alla prima casa di abitazione

- 7.1 L'Anticipazione è riconosciuta all'aderente per le spese da sostenere per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
- 7.2 Tali interventi devono riguardare la prima casa di abitazione dell'aderente o dei figli. Per prima casa di abitazione si intende la casa destinata a residenza o a dimora abituale, cioè la casa centro degli interessi dell'iscritto o dei suoi figli.
- 7.3 L'Anticipazione è concessa per i seguenti interventi:
- a) di manutenzione ordinaria: opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e opere necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
 - b) di manutenzione straordinaria: opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, purché non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso;
 - c) di restauro e di risanamento conservativo: interventi volti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso nonché l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
 - d) di ristrutturazione edilizia: interventi volti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto od in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.
- 7.4 Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere anche utilizzate a fronte di oneri sostenuti per:
- progettazione ed esecuzione dei lavori;
 - acquisto dei materiali;
 - perizie e sopralluoghi;
 - oneri di urbanizzazione;
 - altre prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento;
 - relazione di conformità degli interventi alle leggi vigenti;
 - IVA, imposta di bollo e diritti pagati per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori;
 - documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio;
 - altri eventuali costi strettamente inerenti alla realizzazione degli interventi e agli adempimenti posti dal regolamento ministeriale del 18 febbraio 1998, n. 41.
- 7.5 Ai fini dell'accoglimento delle richieste di Anticipazione, devono essere in ogni caso prodotti, da parte dell'aderente i seguenti documenti, oltre al modulo di richiesta debitamente compilato e sottoscritto, al documento di riconoscimento:
- a) copia dell'atto attestante la proprietà dell'immobile da ristrutturare (l'estratto della Conservatoria dei Registri Immobiliari, ovvero l'atto notarile da cui risulti la proprietà dell'abitazione, ovvero il titolo costitutivo del diritto reale di godimento da cui risultino i dati catastali);

- b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti la residenza anagrafica o l'intenzione di voler trasferire entro 18 mesi dall'acquisto la propria residenza nel comune ove è ubicato l'immobile;
- c) se gli interventi riguardano parti comuni dell'immobile, copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese;
- d) copia delle fatture o ricevute fiscali attestanti le spese sostenute. In assenza dei documenti di spesa l'aderente può fornire i preventivi di spesa unitamente all'impegno sottoscritto all'inoltro dei documenti di spesa effettivi non appena disponibili e comunque entro 12 mesi dall'erogazione dell'anticipazione. In via definitiva, resta dunque ferma la necessità dell'acquisizione da parte del fondo dei documenti di spesa definitivi;
- e) ricevute dei bonifici bancari attraverso i quali è stato disposto il pagamento. Dalla ricevuta deve risultare la causale del versamento, il codice fiscale dell'aderente e il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato;
- f) In caso di ristrutturazione della prima abitazione per i figli, dovrà essere allegato, inoltre, lo stato di famiglia o altro documento attestante il rapporto di parentela con l'aderente;
- g) In assenza dei documenti di spesa l'aderente può fornire i preventivi di spesa unitamente all'impegno sottoscritto all'inoltro dei documenti di spesa non appena disponibili. In via definitiva, resta ferma la necessità dell'acquisizione da parte del fondo dei documenti di spesa definitivi;

7.6 L'Anticipazione è erogabile in relazione ad interventi perfezionati nei diciotto mesi antecedenti la data della richiesta.

7.7 Orientamenti Covip e casi particolari in tema di ristrutturazione della prima casa di abitazione:
– È escluso il conseguimento dell'anticipazione per sostenere spese di ristrutturazione nel caso in cui l'immobile non sia di proprietà dell'iscritto (o dei suoi figli) ma di terzi, anche laddove l'immobile sia destinato ad abitazione principale dell'iscritto (o dei suoi figli);
– Ove gli interventi di recupero edilizio riguardino la prima casa di cui l'iscritto è comproprietario con il coniuge in separazione o con il convivente equiparato, l'anticipazione viene erogata per una quota di spese corrispondente alla quota di proprietà.

Articolo 8. Ulteriori esigenze dell'aderente

8.1 L'Anticipazione è inoltre concessa all'aderente per ulteriori sue esigenze.

8.2 In tale ipotesi, alla richiesta di Anticipazione presentata mediante idonea modulistica e unitamente alla copia di un documento di riconoscimento non dovrà essere corredata da alcuna documentazione giustificativa.

Articolo 9. Cessione del quinto e delega di pagamento

9.1 In presenza di uno o più contratti di finanziamento notificati al fondo (cessione del quinto/delega di pagamento), l'anticipazione potrà essere liquidata solo dietro rilascio della liberatoria dal parte della/e società finanziaria/e.
Con la richiesta di anticipazione l'aderente autorizza pertanto la forma di previdenza complementare a comunicare alla finanziaria l'ammontare della posizione e altre informazioni utili all'espletamento della pratica.
Eventuali contratti di finanziamento notificati al fondo e attivi al 31/12 dell'anno precedente alla data di richiesta, potranno essere riscontrati all'interno della comunicazione periodica. L'aderente in sede di richiesta potrà integrare la richiesta di anticipazione con apposita liberatoria, qualora ne fosse già in possesso.

Articolo 10. Documentazione definitiva

- 10.1 La documentazione definitiva, in caso di liquidazione sulla base di documentazione provvisoria, dovrà essere fornita non appena disponibile e comunque entro 12 mesi dall'erogazione dell'anticipazione. In ogni caso il fondo provvederà a sollecitare l'aderente, mediante apposita comunicazione, ai fini del completamento della pratica. Qualora la documentazione definitiva non venga predisposta e inoltrata, resta a carico dell'iscritto l'obbligo di rimborso dell'anticipazione al lordo delle ritenute. Rimane, inoltre, a carico dell'iscritto la procedura per ottenere il rimborso dell'Irpef trattenuta e versata all'erario.

Articolo 11. Dichiarazione di responsabilità

- 11.1 La Compagnia che ha istituito il Fondo Pensione si assume la responsabilità della completezza e della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nel presente documento. Considerata la notevole dinamica della normativa di riferimento, le indicazioni di questo documento potrebbero subire delle modifiche successive. In ogni caso sarà ritenuta vincolante e prevalente su tale documento la normativa vigente al momento della richiesta e le interpretazioni dell'Autorità di Vigilanza (COVIP) in tema di anticipazioni.